

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO**

ROMA

**AVVISO PER LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Art. 41 comma 4 e 49 comma 3 del C.P.A.

Per **TOFANA s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
ing. Mario Vascellari, con l'avv. Andrea Manzi.

- ricorrente incidentale -

Nel ricorso r.g. n. 1790/2026, sez. II quater, proposto da:

CATINACCIO BUFFAURE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (C.F. e P.I.
02816590224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv.
Andrea Manca.

- ricorrente principale -

CONTRO

MINISTERO DEL TURISMO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

- amministrazione resistente -

E NEI CONFRONTI DI

MOTTOLINO S.P.A. (c.f. 00585220148 - P.IVA 00835100140), in persona
del legale rappresentante *pro tempore*.

PAGANELLA SERVIZI S.C.R.L. (P.IVA 02265570222), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*.

LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. (P.IVA
02708720046), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo e dall'avv.
Alberto Leone.

IL KABERLABA S.R.L. (C.F. e P.I. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FED S.r.l. (P. IVA 93023140143), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA BOARIO TERME – BORNO S.P.A. (P. IVA 00574310983), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

BRENTONICO SKI S.R.L. (P. IVA 02042460226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

S.I.F.A.T.T. (P. IVA 00069970663), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A. (P. IVA 00107390221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

LATEMAR CAREZZA S.r.l. (P. IVA 00204050215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

COLOMION S.p.A. (P. IVA 00483380010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

CERVINO S.p.A. (P. IVA 00041720079), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

VAL FIORENTINA S.p.A. (P. IVA 00104120258), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FALCADE S.p.A. (P. IVA 02029420227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*. (domanda ID 48302),

MONTEROSA 2000 S.P.A. (P.IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (domanda ID 47181),

MONTEROSA 2000 S.P.A. (P.IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (domanda ID 46793),

TURISMO LAVARONE S.r.l. (P. IVA 01243920228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PLAN 1800 S.r.l. (P. IVA 04003630987), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNI PIZ BAHNEN S.r.l. (P. IVA 01744260215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MERANO 2000 FUNIVIE S.p.A. (P. IVA 00124390212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PASSO DEL LUPO S.r.l. (P. IVA 00693600363), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ITAP S.p.A. (P. IVA 00313900227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA PLAN DE CORONES S.r.l. (P. IVA 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

FUNIVIE SECEDA S.p.A. (P. IVA 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- controinteressate -

CAROSSELLO TONALE S.p.A. (P. IVA 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. ti Remo Tarolli, Federico Fedrizzi (PEC federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it), Carlo Contaldi La Grotteria (PEC c.contaldi@cnfpec.it)

- controinteressata e ricorrente incidentale -

* * * * *

In punto: con il ricorso principale, preteso annullamento dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a.: 1) del “Decreto di concessione e impegno a

valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN – 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, nel prosieguo per brevità anche il “*Decreto Concessione Contributi*”; 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN – 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nel prosieguo per brevità anche la “*Graduatoria del 20.11.2025*”; 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta; 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute; 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti; 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; 7) di ogni atto o

provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024, nel prosieguo per brevità anche "*Avviso Impianti di Risalita 2024*" o "*Avviso*"; b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN – 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco; c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, non conosciuto; **con i motivi aggiunti al ricorso principale:** 1) verbale n. 4 della Commissione di valutazione dell'11.06.2025 (doc. n. 25), con riferimento alla seduta n. 12 del 20.05.2025 tenutasi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (pag.1 e pag.5) e alla valutazione n.12/68 della domanda di Funivie Buffaure s.p.a. n.48783 prot. n. 332698/24 (pag. 76); 2) nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 (doc. n.26); 3) graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento suddivisi tra area Alpi e area Appennini del 5.11.2025 (doc. n.27), allegata alla nota della RUP sub doc. 26; 4) verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025 (doc. n. 28); 5) nota del Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero dott. Andrea Formicola indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. REG_GEN – 36138 del 13.03.2026 (doc. n. 29) con cui è stato trasmesso il verbale sub doc. n. 28; 6) nota della Commissione di valutazione del 24.07.2025, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 sub doc. n. 26, non conosciuta; 7) nota della RUP prot. n. 220594 del 31.07.2025 indirizzata alla Commissione di valutazione, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 sub doc. n. 26, non conosciuta; 8) nota della Commissione di valutazione dell'11.08.2025,

richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 sub doc. n. 26, non conosciuta; 9) provvedimento del 6.10.2025 del Segretariato Generale del Ministero di assegnazione di due unità specializzate di ANSFISA con funzioni di supporto tecnico alla RUP sotto il profilo ingegneristico e finanziario, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 sub doc. n. 26, non conosciuto; 10) ulteriori verbali della Commissione di valutazione e/o della RUP e/o delle unità specializzate ANFSISA con cui si è prevenuti alla redazione e all'approvazione della graduatoria sub doc n. 27, non conosciuti; 11) ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque, connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. provvedimento di nomina della Commissione di valutazione del Segretario Generale del Ministero prot. n. 0077916/25 del 18.02.2025 (doc. n. 30); b. nota di trasmissione prot. n. 0081017/25 del 20.02.2025 (doc. n. 31) del provvedimento di nomina della Commissione sub doc. n.30 a firma del Segretario Generale del Ministero; c. verbale n.2 della Commissione di valutazione del 19.03.2025 con cui è stata approvata la scheda di valutazione delle proposte progettuali (doc. n. 32).

* * * * *

Con **ordinanza n. 1210 del 25.02.2026**, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda *quater*, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente principale, rinviando per la discussione del merito del ricorso all'udienza del 28.09.2026 ed ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm., autorizzando la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 49 comma 3° del C.P.A. per mezzo della pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del turismo un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale

si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intimare; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (*"Soggetti a cui è concesso il contributo"*) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla terza posizione fino all'ultima utile; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza, depositando in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione dell'avviso entro cinque giorni.

Il ricorrente principale ha provveduto a tale adempimento.

Con successivo **decreto presidenziale n. 1407 del 29.07.2026**, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio del ricorrente principale in relazione ai motivi aggiunti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami secondo i tempi e le modalità già fissati con l'ordinanza n. 1210 del 24.02.2026, rinviando la trattazione del ricorso all'udienza del 26.01.2027.

Considerato che il ricorrente incidentale ha proposto ricorso e successivi motivi aggiunti formulando espressamente in tali atti istanza di integrazione del contraddittorio, si provvede a tale integrazione con le medesime modalità prescritte dall'Ecc. mo Collegio con le predette ordinanze.

Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, infatti, la ricorrente incidentale ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito e in via subordinata, condizionata all'accoglimento del ricorso principale, l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4° del d.lgs. n. 104 del 2010 e l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati per quanto di

interesse della ricorrente incidentale, per quanto esposto nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti, con ogni utile effetto conformativo.

Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti poggiano sui seguenti motivi.

Con il **primo motivo del ricorso incidentale** Tofana s.r.l. ha censurato la valutazione della Commissione relativa alla propria domanda (codice 48265), classificatasi al 27° posto con un punteggio di 65, in quanto il punteggio atteso dalla società doveva essere almeno pari a 81 punti complessivi in quanto, oltre a disporre della deliberazione del finanziamento da parte della Banca (valutato 20 punti), di un valore inferiore ad 1 per il DSCR (valutato 15 punti), delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto (10 punti), disponeva anche del progetto esecutivo (valutabile 30 punti) e, quanto meno, della premialità relativa all'impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica (2 punti), del ricorso a tecnologie che aumentano la sicurezza dell'impianto di innevamento (2 punti) oltre alla capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica (2 punti). Conseguentemente, il punteggio atteso dalla società avrebbe determinato una collocazione della domanda in graduatoria al terzo posto di questa, considerato che l'attuale terza classificata dispone di un punteggio di 80.

L'amministrazione è dunque incorsa in molteplici errori nella valutazione della proposta progettuale della ricorrente e non ha applicato correttamente la norma di cui all'art. 13 dell'avviso pubblico e, in particolare, i criteri fissati da questa, al rispetto dei quali si era autovincolata, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2-*bis* della l. n. 241 del 1990 (principio della buona fede oggettiva nei rapporti con la pubblica amministrazione), degli artt. 1175 e 1375 del c.c., nonché del principio del legittimo affidamento, carenza di istruttoria e di motivazione.

Con il **secondo motivo di ricorso incidentale** si è censurata la determinazione assunta dal Ministero di effettuare un sorteggio, in considerazione del fatto che in tal modo il Ministero ha indebitamente integrato l'avviso pubblico che non prevedeva, invece, tale modalità di scelta al fine di risolvere le posizioni dei concorrenti con punteggi *ex aequo*, oltre ad incorrere in una violazione del principio di trasparenza, che nelle procedure concorsuali impone che le scelte assunte dall'amministrazione avvengano sul presupposto di regole predeterminate che non possono essere integrate nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell'affidamento della società ricorrente, dei principi di correttezza e di buona fede richiamati dall'art. 1, comma 2°-bis della l. n. 241/1990, contraddittorietà e irrazionalità, oltre ad incorrere nell'alterazione dell'assetto ordinario delle competenze nelle procedure valutative.

Con il **primo motivo aggiunto** si è censurato il verbale della seduta pubblica relativo al concreto svolgimento del sorteggio, avvenuta per mezzo di un applicativo software di comune utilizzo (*Microsoft Excel*), in violazione del principio di trasparenza, in quanto non è stato specificato quale sia stata la *“unica formula”* concretamente utilizzata e basata *“su una matrice casuale che genera una sequenza di numeri senza ripetizione”* alla quale fa riferimento l'amministrazione, neppure concretamente ricavabile dall'applicativo utilizzato.

Con il **secondo motivo aggiunto** si è censurata la gestione delle premialità risultante dal verbale di svolgimento del sorteggio perché in contrasto con l'avviso pubblico e quindi con il principio di trasparenza e di buon andamento, violazione dei principi di correttezza e buona fede.

* * * * *

Si precisa che lo sviluppo del contenzioso in questione può essere seguito con la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

Roma, lì 26.08.2026.

Avv. Andrea Manzi